

REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SULLO SMALTIMENTO**

E

**PER LA GESTIONE
RIFIUTI SOLIDI URBANI**

ANNO 2010/2011

Art. 1 - **ISTITUZIONE DELLA TASSA**

Art.2 - **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Art.3 - **DEFINIZIONE DEI RIFIUTI (ARTT.6, 7 DEL D.LGS. 22/97). Soppresso.**

Art.4 - **RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI**

Art.5 - **RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' INDUSTRIALI E ARTIGIANALI**

Art.6 - **PRESUPPOSTO DELLA TASSA**

Art.7 - **SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI (ART.63 DEL D.LGS.507/93).**

Art.8 - **COMMISURAZIONE DELLA TASSA (ART. 65 D. LGS. 507/93)**

Art.9 - **INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE (ART.64 D.LGS.507/93)**

Art.10 - COLLEGAMENTO UFFICIO TRIBUTI E UFFICI COMUNALI

Art.11 - **CATEGORIE (ART. 68 D. LGS.507/93)**

Art.12- **ACCERTAMENTO (ART. 71 D.LGS. N. 507/93) Soppresso.**

Art.13 - **RISCOSSIONE (ART.72 D.LGS. 507/93)**

Art.14 - **RIMBORSI (ART. 75 D.LGS. N. 507/93). Soppresso.**

Art.15 - **RATEIZZAZIONE DELLA TASSA (ART. 72 D.LGS. 507/93)**

Art.16 – **CONTENZIOSO. Soppresso.**

Art.17 - **OBBLIGO DI DENUNCIA.**

Art.18- **SANZIONI RELATIVE AGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI (ART. 76 D.Lgs. 507/93)**

Art.19 - **CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA SANZIONE (ART.7 D.LGS.472/97) SOPPRESSO**

Art.20 - **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Art.21 - **TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

Art.22 - **RIDUZIONI DI TARIFFA PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO (ART.59 E 66 D.LGS. 507/93)**

Art.23 - **RIDUZIONI DI TARIFFA PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO (ART.66 D.LGS. 507/93)**

Art.24 - **AGEVOLAZIONI**

Art.25 - **ESCLUSIONI OGGETTIVE DELLA TASSA.**

Art.26 - MODALITA' DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI. CONTROLLI E SANZIONI. Soppresso.

Art. 26bis – **DETERMINAZIONE COSTO DI ESERCIZIO**

Art.27 - **RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI**

Art.28 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.29 - ENTRATA IN VIGORE

Art.1 ISTITUZIONE DELLA TASSA

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è dovuta una tassa annuale da applicare in base a tariffa di cui al Capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art.2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507, viene disciplinata l'applicazione della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto, trattamento e stoccaggio.

Art.3 DEFINIZIONE DEI RIFIUTI (ARTT.6, 7 DEL D.LGS. 22/97). Soppresso.

Art.4 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

- 1) Si considerano assimilati ai rifiuti urbani, sulla base dei criteri previsti dalla Deliberazione interministeriale 27 luglio 1984 avente ad oggetto i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, quelli speciali non pericolosi provenienti dai locali ove sono esercitate attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, artistiche, o professionali, limitatamente a quelli:
 - a) con caratteristiche qualitative analoghe ai rifiuti urbani, ovvero carta e cartone non eccedenti per quantità il limite giornaliero di ql. 3; vetro non eccedente per quantità il limite giornaliero di kg. 10; plastica non eccedente per quantità il limite giornaliero di kg. 5;
 - b) quelli provenienti, ad esempio, da locali quali: uffici, mense, bagni, spogliatoi, corridoi, magazzini, mostre, depositi ed altri accessori di locali adibiti ad attività produttive;
- 2) Si considerano comunque esclusi da assimilazione i rifiuti, pericolosi e non, derivanti da attività di lavorazione industriali e artigianali diversi da quelli di cui al comma 1.

Art.5 RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' INDUSTRIALI E ARTIGIANALI

- 1) I rifiuti esclusi da assimilazione derivanti da attività industriali e artigianali, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, devono essere smaltiti e recuperati a cura e spese dei produttori;
- 2) E' fatto obbligo agli esercenti attività industriali o artigianali di presentare:
 - a) Denuncia originaria o di variazione dei locali di cui all'art.4 comma 1 lett. b) del presente regolamento, entro il termine di cui al D.Lgs. 507/93, relativamente ai locali in cui si producono rifiuti urbani o assimilati;
 - b) Una copia del contratto stipulato con la Ditta smaltitrice o, in assenza di quest'ultimo un'attestazione di conferimento dei rifiuti non assimilati agli urbani rilasciata da parte della stessa Ditta smaltitrice;
- 3) Ai sensi del comma 1 costituisce violazione al presente regolamento il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, non assimilati agli urbani, derivanti da lavorazioni industriali o artigianali;

Art.6 PRESUPPOSTO DELLA TASSA

- 1) La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti urbani o assimilati agli urbani, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli art. 58 e 59 del D.Lgs. 11/11/93, n. 507, fermo restando quanto in seguito disposto dal presente regolamento in tema di riduzione delle tariffe, per particolari condizioni di svolgimento del servizio;
- 2) A norma dell'art.6, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla Legge 29 novembre 1997, n. 410, come integrato dal D.Lgs. 26 gennaio 1999 n. 8 è prevista l'imponibilità delle aree scoperte operative e l'esclusione dal tributo delle aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili;
- 3) Per l'abitazione colonica e per tutti i fabbricati e le aree scoperte di pertinenza, la tassa è dovuta per l'intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada privata di accesso all'abitazione ed al fabbricato;
- 4) Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile che possono produrre rifiuti. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono le parti comuni in via esclusiva .

In base all'art.1117 sono parti comuni del condominio, rilevanti agli effetti suddetti:

- a) i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
- b) i locali per la portineria, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per gli altri simili servizi in comune;
- c) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne.

Art.7 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI (ART.63 DEL D.LGS.507/93).

- 1) La tassa è dovuta al Comune di Montopoli in Val D'Arno da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte, di cui all'art. 6 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse
- 2) Per le parti comuni del condominio la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
- 3) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte in uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti da rapporto tributario riguardante i locali ed aree di uso esclusivo;
- 4) Per i locali adibiti a civile abitazione affittati con mobilio per periodi non superiori all'anno, nonché per i locali adibiti ad autorimesse private locate a singoli posti auto, la tassa è dovuta dal proprietario, in caso di subaffitto, dal primo affittuario;
- 5) Per i locali destinati ad attività ricettiva o forme analoghe (residences, affittacamere e simili) la tassa è dovuta da chi gestisce l'attività.

Art.8 COMMISURAZIONE DELLA TASSA (ART. 65 D. LGS. 507/93)

- 1) La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata per perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadro superiore.

- 2) Per ogni complesso deve essere prevista un'unica tariffa, fa eccezione il caso di unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'altra attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alle tariffe previste per la specifica attività ed è commisurata alla superficie occupata.

Art.9 INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE
D.LGS.507/93)

(ART.64

- 1) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria;
- 2) L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà, la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione e di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore;
- 3) La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree scoperte, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata. Ai fini di tale accertamento, il contribuente che dichiara di non utilizzare i locali, neppure in modo discontinuo o saltuario, è tenuto, in alternativa:
 - a) ad esibire contestualmente la documentazione attestante l'interruzione delle utenze elettriche, idriche ecc;
 - b) ad esibire le bollette attestanti l'assenza per consumi di utenze elettriche, idriche, ecc....., con obbligo di esibire periodicamente le bollette relative alle medesime utenze su richiesta del Servizio tributi ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993;
 - c) ad esibire altra documentazione atta a comprovare che l'immobile non può essere utilizzato;
- 4) la cessazione avviene d'ufficio nei confronti dei contribuenti che occupano o conducono locali ed aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia, da parte di altro contribuente subentrante, o per le quale sia stata comunque accertata la cessazione in base ad elementi certi in possesso dell'ufficio;
- 5) In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art.10 COLLEGAMENTO UFFICIO TRIBUTI E UFFICI COMUNALI

- 1) Gli uffici comunali comunicano mensilmente all'ufficio tributi le seguenti notizie:
 - Ufficio Anagrafe: il nominativo dei deceduti, immigrati, emigrati, la formazione di nuclei familiari;
 - Ufficio Edilizia : elenco dei certificati di abitabilità o inagibilità rilasciati;
 - Ufficio Attività Produttive: elenco delle imprese che hanno iniziato un'attività e/o per la quale abbiano ottenuto autorizzazione.

Art.11 CATEGORIE (ART. 68 D. LGS.507/93)

1) ABITAZIONI

Tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni, delle case coloniche e delle case sparse situate fuori dall'area di raccolta, tanto principali (camere, cucine, sale, ecc.) quanto se accessorie /anticamera,

ripostigli, etc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) con esclusione degli annessi agricoli di case coloniche;

2) ESERCIZI COMMERCIALI

Tutti i vani principali ed accessori destinati ad esercizi commerciali, negozi in genere, bar, pasticcerie, ristoranti e trattorie, fiorai e ortofrutticoli, nonché quelli destinati a servizi di igiene, della persona e domestici (barbieri, parrucchieri, manicure e pedicure, lavanderie, tintorie, stirerie);

3) UFFICI PUBBLICI E PRIVATI

Tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali di qualunque genere, uffici pubblici, uffici privati, e simili;

4) TEATRI, CIRCOLI, DEPOSITI

Tutti i vani principali ed accessori destinati a teatri, cinematografi, circoli di ritrovo, sale da ballo, sedi di associazioni ricreative, culturali, sportive e simili, autorimesse e rimesse di veicoli in genere a gestione privata, istituti privati magazzini e locali di deposito anche annessi a laboratori industriali e artigianali purchè costituenti distinte unità immobiliari, mostre espositive, magazzini di prodotti all'ingrosso ed altre attività non contemplate nelle altre categorie;

5) ALBERGHI

Tutti i vani principali ed accessori destinati ad alberghi, pensioni, bungalow, agriturismi e simili;

6) OSPEDALI, ISTITUTI

Tutti i vani principali ed accessori di ospedali, edifici destinati ad attività parrocchiali e locali utilizzati da ordini ed associazioni religiose anche adibiti ad usi diversi da quello di culto in senso stretto purchè senza fini di lucro, locali destinati a sede di Pubbliche Assistenze, Confraternite di Misericordia e simili, locali destinati a sedi di partiti politici, locali destinati a distretti sanitari dell'azienda U.S.L., locali utilizzati da enti morali di diritto pubblico;

7) AREE SCOPERTE OPERATIVE

Tutte le aree scoperte adibite a distributori di carburante, parcheggi, posteggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita all'aperto, sale giochi, palestre ed impianti sportivi limitatamente ai locali riservati agli spettatori e le altre parti destinate alla presenza di persone inserite nei complessi sportivi nonché qualsiasi altra area scoperta dove possono prodursi rifiuti urbani o assimilati agli urbani con l'esclusione dal tributo delle aree scoperte pertinenti accessorie ai locali tassabili;

8) CAMPEGGI

Tutte le aree scoperte o coperte adibite a campeggi e le aree scoperte o coperte operative ad esse accessorie.

Tutte le aree coperte destinate a servizi, attività di ristorazione o albergo, rientranti e/o operanti all'interno dell'area del campeggio.

9) SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE

Tutti i locali principali ed accessori delle scuole pubbliche e delle scuole private.

10) ACCESSORI DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Tutti i locali destinati ad uffici, mense, sale di esposizione, magazzini del finito, ambulatori, spogliatoi, bagni, corridoi ecc... derivanti da attività industriali e artigianali.

Tutti i vani accessori adibiti ad attività artigiane di idraulico, elettromeccaniche od autofficine.

ART.12 ACCERTAMENTO (ART. 71 D.LGS. N. 507/93)

Soppresso

ART. 13 RISCOSSIONE (ART.72 D.LGS. 507/93)

- 1) Il funzionario responsabile provvede ad iscrivere nei ruoli ordinari ovvero, con cadenze successive, nei successivi ruoli ordinari, l'importo del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge; nei successivi ruoli ordinari sono, di regola, iscritti gli importi od i maggiori importi derivanti dagli accertamenti e quelli relativi a partite non iscritte nei precedenti ruoli ordinari. Il funzionario responsabile provvede, inoltre alla formazione di ruoli straordinari quando vi sia fondato pericolo per la riscossione (art.3 D.Lgs. 46/99);
- 2) Gli importi iscritti a ruolo sono riscossi attraverso 4 rate bimestrali.

ART. 14 RIMBORSI (ART. 75 D.LGS. N. 507/93)

Soppresso

ART. 15 RATEIZZAZIONE DELLA TASSA (ART. 19 D.P.R. 602/1973).

- 1) La richiesta di rateizzazione di somme dovute a titolo di Ta.R.S.U. ordinaria ed a titolo di Ta.R.S.U. derivante dall'attività di accertamento, iscritte a ruolo, va presentata direttamente all'agente della riscossione.

ART.16 CONTENZIOSO.

Soppresso

ART.17 OBBLIGO DI DENUNCIA.

- 1) I soggetti di cui al precedente art.7 devono presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree scoperte tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali. Alla denuncia deve essere allegata copia delle visure catastali degli immobili oggetto di occupazione o detenzione e copia di una piantina delle unità immobiliari occupate o detenute con indicazione in ciascun locale dei mq.;
- 2) La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle forme medesime, ogni variazione ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
- 3) Il contribuente è altresì obbligato ha denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni di applicazione della tariffa ridotta di cui al successivo comma 5; in difetto il Comune provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione;

- 4) La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzione dell'ente istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, della superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione. A decorrere dal 1° gennaio 2005 per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite al catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138".
- 5) Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui al presente regolamento sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto a decorrere dall'anno successivo;
- 6) La dichiarazione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, deve essere presentata direttamente al competente ufficio comunale o spedita a mezzo di servizio postale statale;
- 7) L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con timbro postale;
- 8) In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessate, gli uffici comunali competenti sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1;

ART.18 SANZIONI RELATIVE AGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI (ART. 76 D.Lgs. 507/93)

- 1) Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di € 51,00;
- 2) Se la denuncia è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da €51,00 a € 258,00; la stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele;
- 3) Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento;
- 4) La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione;
- 5) Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo al tasso legale tempo per tempo vigente con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data in cui dette somme sono divenute esigibili.

ART. 19 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA SANZIONE (ART.7 D.LGS.472/97)

Soppresso.

ART.20 FUNZIONARIO RESPONSABILE.

1) Ai sensi dell'art.74 del D.Lgs. 507/93, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente regolamento se non attribuite espressamente ad altro organismo comunale.

ART.21 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO.

- 1) E' istituita dall'art.77 del D.Lgs 507/93, la tassa giornaliera di smaltimento da applicarsi all'intero territorio del Comune di Montopoli V/Arno.
- 2) La tassa è dovuta, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 gg. di un anno solare anche se ricorrente.
- 3) La tassa è commisurata per ciascun metro quadro di superficie comunque occupata o detenuta.
- 4) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria di uso corrispondente, maggiorata del 50%.
- 5) In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento sarà applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attribuire la qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
- 6) L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente con il modulo di versamento di cui all'art.50 del D.Lgs. 507/93 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto ad uffici o a personale espressamente incaricati;
- 7) In caso di uso fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, agli interessi ed accessori;
- 8) Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo;
- 9) E' fatto obbligo agli agenti di Polizia Municipale di vigilare ed effettuare controlli sul rispetto di quanto al presente articolo riferendo all'ufficio tributi nei casi in cui sia stata accertata la violazione.

ART.22 RIDUZIONI DI TARIFFA PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO (ART.59 E 66 D.LGS. 507/93)

- 1) La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati 500 metri lineari fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 30%. La distanza dei 500 metri lineari è calcolata dal cancello di accesso alla strada pubblica fino al primo cassonetto utile per la raccolta dei rifiuti;
- 2) La riduzione di cui al comma 1 è concessa su richiesta dell'interessato. La richiesta di riduzione deve essere presentata all'ufficio tributi del Comune, utilizzando un modulo messo a

disposizione da parte dello stesso ufficio. Il servizio tributi dopo aver ricevuto la richiesta verifica la veridicità della stessa attraverso sopraluogo della Polizia Municipale. Verificata la veridicità della richiesta, quest'ultima ha effetto dal bimestre solare successivo rispetto al momento in cui è stata presentata. Nel caso in cui il contribuente richieda che la zona sia servita dal servizio, si invita lo stesso a farne richiesta all'ufficio ambiente. Qualora il gestore del servizio non provveda nel termine di 15 giorni a porre rimedio al disservizio e si sia verificato tramite sopraluogo della Polizia Municipale che la zona non è servita, viene applicata la riduzione dal bimestre solare successivo rispetto al momento della richiesta;

- 3) Per l'anno 2008, i soggetti che fino al 31/12/2007 hanno beneficiato della riduzione ai fini tassa rifiuti solidi urbani, in quanto occupanti o detentori degli insediamenti situati 200 metri lineari fuori dell'area di raccolta e che sono nella condizione di cui al comma 1 (500 metri lineari fuori dell'area di raccolta) sono obbligati, vista la modifica di cui al comma 1 del presente articolo, relativa alle condizioni necessarie per poter usufruire di tale riduzione, a presentare, entro e non oltre il 30 aprile 2008, una nuova richiesta, utilizzando un modulo messo a disposizione da parte dell'ufficio tributi, al fine di ottenere tale agevolazione per l'intero anno 2008. Le richieste presentate entro il 30 aprile 2008 e per le quali si sia verificato il rispetto della condizione di cui al comma 1, del presente articolo, avranno effetto, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, dal 1° gennaio 2008. Per le richieste che saranno presentate oltre il 30 aprile 2008 e per le quali si sia verificato il rispetto della condizione di cui al comma 1, del presente articolo, avranno comunque effetto dal bimestre solare successivo rispetto al momento della richiesta.

ART. 23 RIDUZIONI DI TARIFFA PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO (ART.66 D.LGS. 507/93)

- 1) La tariffa unitaria adottata per ciascuna categoria:
 - a) nel caso di abitazioni come unico occupante è ridotta del 30%;
 - b) nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato, salvo accertamento da parte del Comune, è ridotta del 30%;
 - c) Nel caso di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, è ridotta del 30%;
 - d) Nei confronti dell'utente che versando nelle circostanze di cui alla lettera b) risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi l'anno, in località fuori del territorio nazionale, è ridotta del 30%;
 - e) Nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale, è ridotta del 30%, si precisa che tale riduzione non è cumulabile con la riduzione prevista dal comma 3 del presente articolo;
- 2) Le riduzioni di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo;
- 3) La tariffa unitaria relativa alla categoria n. 1 denominata "abitazioni" è ridotta del 10% a favore dei soggetti utilizzatori di Biocomposter ed a favore dei soggetti possessori di concimaie. Per concimaia si intende un manufatto stabilmente destinato allo scopo. Per Biocomposter si intende il cassonetto rilasciato dall'Amministrazione comunale con un contratto di uso gratuito, oppure acquistato autonomamente ed utilizzato per la trasformazione di materiale organico in concime. La riduzione è concessa su richiesta dell'interessato da presentarsi su apposito modello messo a disposizione dall'ufficio tributi. La richiesta di riduzione ha effetto dal bimestre solare successivo rispetto al momento della richiesta oppure dalla data dalla quale il contribuente dimostri di aver iniziato il possesso del cassonetto. La richiesta deve essere corredata da un

documento comprovante il possesso dell'apparecchiatura (copia contratto uso gratuito, copia documento di acquisto), in caso contrario non sarà ricevibile.

ART. 24 AGEVOLAZIONI.

- 1) nuclei familiari composti da uno, due fino ad un massimo di tre pensionati ultrasessantacinquenni con valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non superiore ad € 8.900,00 a condizione che il nucleo familiare, come individuato ai fini ISEE non possieda immobili rilevanti ai fini I.C.I. oltre l'abitazione principale e sue pertinenze. La tassa annuale è ridotta del 50%. La riduzione di tariffa è concessa per ogni anno, dietro presentazione di apposita richiesta al servizio tributi, accompagnata dalla certificazione della situazione economica equivalente ISEE. La richiesta e l'allegata certificazione dovranno pervenire, con riferimento all'anno in corso, non oltre il **15 aprile** dello stesso anno;
- 2) Le stesse agevolazioni di cui al comma 1, si applicano ai nuclei familiari in condizioni di accertata indigenza, su certificazione dell'ufficio politiche sociali, a condizione che tali nuclei familiari non possiedano altri immobili rilevanti ai fini I.C.I. oltre l'abitazione principale e sue pertinenze.

ART. 25 ESCLUSIONI OGGETTIVE DELLA TASSA.

1) Sono esclusi dalla tassa :

- a) le centrali termiche;
- b) le legnaie;
- c) le soffitte e le lavanderie limitatamente alla porzione di locale con altezza inferiore a m.1,5;
- d) le cantine scavate nel tufo prive di finestre, e lasciate allo stato grezzo;
- e) i loggiati aperti su tre lati.

Si precisa inoltre che:

- i terrazzi a sbalzo sono tassabili solo se coperti e chiusi su quattro lati,
 - i terrazzi coperti interni alla sagoma dell'edificio chiusi su almeno due lati sono sempre tassabili;
 - i loggiati sono tassabili quando sono chiusi su due o più lati;
- 2) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione;
 - 3) Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative e regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - 4) Sono pure intassabili le aree scoperte dei distributori di carburante adibite ad una funzione meramente accessoria rispetto all'attività propria della stazione di servizio ed attività connesse (ad. Es. aree a verde intercluse o aiule con funzione ornamentale o di rispetto, aree visibilmente destinate alla sosta temporanea gratuita degli avventori o dipendenti e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita degli autoveicoli dell'area di servizio). Allo stesso modo sono intassabili, le superfici scoperte o coperte, riservate ai praticanti di competizioni sportive o esercizi ginnici;
 - 5) Locali ed aree adibite ad uffici e servizi comunali;
 - 6) Edifici a qualsiasi culto destinati, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto;

- 7) Locali destinati ad istituti pubblici di ricovero e di pubblica assistenza ad eccezione delle cliniche private e simili;
- 8) Annessi agricoli purché destinati ad uso agricolo.

ART. 26 MODALITA' DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI. CONTROLLI E SANZIONI.

Soppresso.

ART. 26BIS DETERMINAZIONE COSTO DI ESERCIZIO (art. 61, comma 3bis del D.Lgs. 507/93)

1) Ai fini della determinazione del costo di esercizio, è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana, l'importo del 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 27 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI.

1) Per quanto non contemplato nel presente regolamento, anche in riferimento al sistema sanzionatorio in materia di smaltimento dei rifiuti, si applicano le norme vigenti.

ART.28 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

- 1) Dell'obbligo di cui all'art. 5 comma 2 lett.b) del presente regolamento devono intendersi esonerati i produttori di rifiuti industriali e artigianali per i quali lo stesso sia già stato assolto nel momento di entrata in vigore del presente regolamento;
- 2) Restano comunque obbligati a norma dell'art.5 comma 2 lett.b), i produttori di rifiuti industriali e artigianali che all'entrata in vigore del presente regolamento non abbiano ancora adempiuto a quanto disposto da detto articolo.

ART. 29 ENTRATA IN VIGORE

Le norme del presente regolamento decorrono dal 1^a gennaio **2010**.